

**C.A.I.
CLUB ALPINO ITALIANO**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA (evidenziata in rosso)
TITOLO II - CAPO III – QUOTE ASSOCIATIVE – CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI	
Art. 12 – Quote associative – Tessera di riconoscimento	
1. Il CDC, sentito il CC, propone per ciascun anno, in base ai programmi di attività annuali o pluriennali e in base alla variazione degli indici dei prezzi, la quota di ammissione minima, la quota associativa minima per ciascuna categoria e la parte di essa da corrispondere alla struttura centrale, per essere sottoposte alle delibere della AD.	
2. La quota di ammissione è dovuta alla sezione al momento della prima adesione al Club alpino italiano e dà diritto alla tessera di riconoscimento, al distintivo ed a una copia dello Statuto, del Regolamento generale e dell'ordinamento sezionale.	2. La quota di ammissione è dovuta alla sezione al momento della prima adesione al Club alpino italiano e dà diritto alla tessera di riconoscimento, al distintivo ed a una copia dello Statuto, del Regolamento generale e dell'ordinamento sezionale anche in formato elettronico.
3. La quota associativa annuale deve essere versata dal socio non oltre il 31 marzo, con contestuale creazione del certificato di iscrizione per l'anno sociale in corso anche in formato digitale.	3. La quota associativa annuale deve essere versata dal socio non oltre il 31 marzo. con contestuale creazione del certificato di iscrizione per l'anno sociale in corso anche in formato digitale Il sistema informatico dell'ente certifica la data di iscrizione o rinnovo.
4. La tessera di riconoscimento per essere valida, deve contenere le generalità, l'indirizzo e la categoria di appartenenza del socio, le firme del presidente della sezione e del presidente generale, deve essere munita della fotografia e della firma del titolare, del timbro della sezione di appartenenza e della convalida per l'anno sociale in corso.	4. La tessera di riconoscimento del Socio può essere cartacea e/o elettronica. p Per essere valida, deve contenere le generalità, l'indirizzo e la categoria di appartenenza del socio e deve essere munita di fotografia. Nel caso di tessera cartacea deve riportare anche le firme del titolare , del presidente della sezione e del presidente generale, deve essere munita della fotografia e della firma del titolare, l'apposizione del timbro della sezione di appartenenza e della convalida il bollino per l'anno sociale in corso. La tessera elettronica deve riportare anche il codice identificativo generato dal sistema informatico.
5. L'aggregato riceve dalla sezione che ne accetta l'ammissione un apposito tesserino con spazio per le convalide annuali e per l'indicazione della sezione di appartenenza.	
6. Il materiale relativo al tesseramento è approvato dal CDC e fornito alle sezioni dalla direzione.	

**C.A.I.
CLUB ALPINO ITALIANO**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA (evidenziata in rosso)
TITOLO III - CAPO I – ASSEMBLEA DEI DELEGATI (AD)	
Art. 16 – Delegati	
<p>1. Il numero dei delegati elettivi, spettanti a ciascuna sezione, si determina in base al numero di soci risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente e viene comunicato alle sezioni dalla direzione entro l'ultimo giorno di febbraio. La sezione e il primo scaglione di duecento quaranta nove soci sono rappresentati dal solo presidente (delegato di diritto); i soci della sezione con numero di soci compreso tra duecento cinquanta e settecento quaranta nove – estremi inclusi – eleggono un secondo delegato; i soci della sezione con numero di soci compreso tra settecento cinquanta e milleduecento quaranta nove eleggono un terzo delegato e un ulteriore delegato ogni successivo gruppo di cinquecento soci a partire da milleduecento cinquanta (delegati elettivi).</p>	<p>1. Il numero dei delegati elettivi, spettanti a ciascuna sezione, si determina in base al numero di soci risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente ed è reso disponibile alle sezioni, tramite il sistema informatico, viene comunicato alle sezioni dalla direzione entro l'ultimo giorno di febbraio-gennaio. La sezione e il primo scaglione di duecento quaranta nove soci sono rappresentati dal solo presidente (delegato di diritto); i soci della sezione con numero di soci compreso tra duecento cinquanta e settecento quaranta nove – estremi inclusi – eleggono un secondo delegato; i soci della sezione con numero di soci compreso tra settecento cinquanta e milleduecento quaranta nove eleggono un terzo delegato e un ulteriore delegato ogni successivo gruppo di cinquecento soci a partire da milleduecento cinquanta (delegati elettivi).</p>
<p>2. I delegati elettivi sono eletti nelle assemblee generali dei soci di ciascuna sezione esclusivamente tra i soci ordinari e famigliari maggiorenni della sezione e delle sue sottosezioni, con le modalità previste dall'ordinamento sezionale.</p>	
<p>3. I nomi dei delegati di diritto e elettivi con i loro dati associativi, devono essere comunicati dalle sezioni al direttore e al CDR interessato entro dieci giorni dalla loro elezione.</p>	<p>3. I nomi dei delegati di diritto e elettivi con i loro dati associativi, devono essere comunicati registrati dalle sezioni al direttore e al CDR interessato nel sistema informatico, entro dieci giorni dalla loro elezione e comunque non oltre il 30 aprile di ciascun anno.</p>
<p>4. Nel caso di decadenza per qualsiasi motivo di un delegato elettivo, il consiglio direttivo della sezione proclama eletto il successivo nell'elenco dei votati alla stessa carica nella più recente assemblea generale della sezione o, in via subordinata, provvede alla sua sostituzione con propria deliberazione, da sottoporre a ratifica nella prima assemblea generale dei soci.</p>	

**C.A.I.
CLUB ALPINO ITALIANO**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA (evidenziata in rosso)
TITOLO III - CAPO I – ASSEMBLEA DEI DELEGATI (AD)	
Art. 17 – Calendario degli adempimenti – Convocazione della AD – Località – Data – Ordine del giorno	
1. In previsione di una AD, il direttore prepara il calendario degli adempimenti.	
2. L'AD si svolge nella località e alla data stabilita dal CDC, ma non più di due volte consecutive nella medesima località.	
3. Il CDC delibera sugli argomenti da inserire nell'ordine del giorno; invita gli ex presidenti generali e quanti altri ritiene opportuno alle sedute delle AD.	
4. Il CC – anche su proposta di una ARD – o il collegio nazionale dei revisori dei conti possono deliberare la richiesta dell'inserimento di argomenti di interesse generale nell'ordine del giorno della AD ordinaria; la richiesta scritta, accompagnata da adeguata illustrazione e dalla indicazione del nominativo del relatore, deve pervenire al CDC entro il termine perentorio dell'ultimo giorno di febbraio, per la AD seguente.	
5. Il direttore provvede alla organizzazione della AD; inoltra la convocazione ai presidenti ed a tutti i delegati presso le rispettive sezioni almeno quindici giorni di calendario prima della data fissata per la seduta; con la convocazione trasmette l'ordine del giorno – con indicazione della località, della data, dell'orario delle operazioni di verifica dei poteri, dell'ora di inizio della AD – e la documentazione relativa agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno. Di quanto sopra ed entro gli stessi termini dà comunicazione ai presidenti regionali e provinciali.	Il direttore provvede alla organizzazione della AD; inoltra la convocazione è resa disponibile ai presidenti ed a tutti i delegati presso le rispettive sezioni tramite il sistema informatico almeno quindici giorni di calendario prima della data fissata per la seduta; con La convocazione trasmette con l'ordine del giorno, con indicazione della località, della data, dell'orario delle operazioni di verifica dei poteri e, dell'ora di inizio della AD — e la documentazione relativa agli argomenti da trattare, sono pubblicati online. In caso di documentazione riservata ai delegati, la stessa è resa disponibile sul sistema informatico relativa agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno. Di quanto sopra ed entro gli stessi termini dà comunicazione ai presidenti regionali e provinciali.
6. La richiesta di convocazione di una AD straordinaria da parte degli aventi diritto deve essere indirizzata al PG, al comitato elettorale e al collegio nazionale dei revisori dei conti, accompagnata da una proposta di ordine del giorno e da adeguata illustrazione. La richiesta fatta dai delegati deve essere da questi sottoscritta. Dalla ricezione della richiesta, il CDC ha sessanta giorni per provvedere.	
7. In caso di inerzia accertata nel completamento degli adempimenti preliminari o nella convocazione della AD ordinaria e delle AD straordinarie – di cui al precedente comma – nonché nei casi previsti dal codice civile, il collegio nazionale dei revisori dei conti – nel più breve tempo possibile – provvede a tutti gli adempimenti necessari assumendo a tal fine i poteri attribuiti al CDC.	

**C.A.I.
CLUB ALPINO ITALIANO**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA (evidenziata in rosso)
TITOLO III - CAPO I – ASSEMBLEA DEI DELEGATI (AD)	
Art. 21 – Registrazione delegati	
1. I delegati per partecipare alla AD devono registrarsi al tavolo della verifica dei poteri, ove ricevono le schede convalidate e il materiale necessario per partecipare alle votazioni e ai lavori della AD.	1. I delegati per partecipare alla AD devono, registrarsi presentarsi al tavolo della verifica dei poteri muniti di apposito codice di riconoscimento generato dal sistema informatico , ove ricevono le schede convalidate e il materiale quanto necessario per partecipare alle votazioni e ai lavori della AD.
2. Il presidente sezionale può essere rappresentato, oltre che da un vicepresidente o da un socio della sezione, purché da lui incaricato per iscritto, anche da un delegato di altra sezione dello stesso GR.	2. Il presidente sezionale può essere rappresentato, oltre che da un vicepresidente o da un socio della sezione per delega, purché da lui incaricato per iscritto conferita attraverso il sistema informatico , oltre che da un vicepresidente o da un socio della sezione , anche da un delegato di altra sezione dello stesso GR.
3. I delegati, per esercitare il diritto di rappresentanza, devono consegnare ai tavoli della verifica dei poteri l'autorizzazione scritta, firmata dal rappresentato e dal presidente della sezione che rilascia l'autorizzazione. Le autorizzazioni vidimate ai tavoli della verifica dei poteri, le schede e ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.	3. I delegati elettivi possono essere rappresentati per delega, conferita attraverso il sistema informatico, da un delegato della medesima sezione o di altra sezione dello stesso GR.
	4. Ogni delegato può rappresentare fino a un massimo di altri 3 delegati.
	5. Le schede convalidate e ogni altro materiale ricevuto per partecipare alle votazioni e ai lavori sono strettamente personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.

**C.A.I.
CLUB ALPINO ITALIANO**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA (evidenziata in rosso)
TITOLO IV - CAPO I – COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO (CC)	
Art. 27 – Regolamento per il funzionamento del CC	
<p>1. Il CC adotta un proprio regolamento che disciplina le modalità di funzionamento, in particolare stabilendo:</p> <ul style="list-style-type: none">a) forme di pubblicità della convocazione;b) validità delle sedute;c) modalità di svolgimento delle sedute, di intervento, di votazione e di verbalizzazione; pubblicità delle deliberazioni e dei verbali;d) validità delle deliberazioni;e) attribuzione ai propri componenti delle funzioni di programmazione e di coordinamento delle attività del CC; loro poteri;f) modalità di scelta e di nomina dei componenti di commissioni consiliari e di relatori alle AD; loro poteri.	<p>1. Il CC adotta un proprio regolamento che disciplina le modalità di funzionamento, in particolare stabilendo:</p> <ul style="list-style-type: none">a) forme di pubblicità della convocazione;b) validità delle sedute;c) modalità di svolgimento delle sedute, di intervento, di votazione e di verbalizzazione; pubblicità delle deliberazioni e dei verbali;d) validità delle deliberazioni; deliberazioni urgenti e indifferibili.e) attribuzione ai propri componenti delle funzioni di programmazione e di coordinamento delle attività del CC; loro poteri;f) modalità di scelta e di nomina dei componenti di commissioni consiliari e di relatori alle AD; loro poteri.